



CITTA' DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
SETTORE URBANISTICA SPORTELLINO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLINO UNICO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la gestione mercati emergenza sanitaria coronavirus.
Periodo dal 7 al 30 aprile 2021.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il D. L. n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) ([GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17](#))

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". (21G00056) ([GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021](#))

COMUNE DI TREVISO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0052564/2021 del 06/04/2021
Firmatario: MARIO CONTE

Vista altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento. (21A02149) ([GU Serie Generale n.81 del 03-04-2021](#))

Considerato infatti che l'Associazione Confesercenti, d'intesa con l'Amministrazione comunale, si è fatta promotrice per garantire la disponibilità dei volontari necessari per lo svolgimento dei mercati cittadini che saranno coordinati dal Comando della Polizia locale;

Sentiti il Comando Polizia Locale in merito agli aspetti viabilistici e il Responsabile Servizio Attività Produttive in relazione agli aspetti organizzativi e funzionali;

Ritenuto di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere l'eventuale incremento della diffusione del virus COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. È aggiornato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale dal 7 al 30 aprile 2021, ai sensi delle disposizioni indicate in premessa, di cui al Piano allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dalla presenza obbligatoria dei volontari degli operatori commerciali presenti (secondo i contingenti indicati nell'allegato "A") e, se ritenuto necessario, della Protezione civile comunale e delle altre Associazioni di volontariato;
3. l'attività mercatale può essere svolta in tutti i mercati all'aperto che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente del Settore Urbanistica Sportello Unico Verde Urbano ed il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
4. oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni indicate in premessa a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui all'allegato A, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

DISPONE

- rimane ferma la possibilità di esercitare l'attività di vendita nei posteggi isolati e in forma itinerante degli operatori di tutti i settori merceologici dal 7 al 30 aprile 2021, sempre fatto salvo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari del commercio in forma itinerante;

- resta a carico degli operatori garantire ad ogni mercato i volontari necessari per il presidio dei varchi di accesso e fornire guanti monouso e/o prodotti disinfettanti per le mani ai clienti;
- il Settore Lavori Pubblici - Gestione Infrastrutture – ufficio segnaletica – è incaricato della eventuale collocazione delle transenne, in accordo con la Polizia Locale.
- la Società Contarina Spa, che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è incaricata di verificare la pulizia delle aree interessate dal mercato e, ove fosse necessario alla pulizia delle stesse entro le ore 15.00.
- spetta al Comando della Polizia Locale il coordinamento di tutte le operazioni relative all'organizzazione e alla vigilanza del mercato e della segnaletica.
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC, comunicato stampa, pubblicazione sul sito istituzionale), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- la presente ordinanza ha effetto dal 7 al 30 aprile 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con legge n. 35 del 22/05/2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e sanzione accessoria della chiusura dell'attività fino a 30 giorni).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Mario Conte

documento firmato digitalmente, secondo la normativa vigente

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Treviso
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Questura di Treviso
- da inviare al Comando dei Carabinieri di Treviso
- da inviare alla Guardia di Finanza di Treviso
- da inviare alla Società Contarina Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria

ALLEGATO A

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento delle attività mercatali applicabile a tutti i mercati all'aperto per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021

Condizioni minime per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività in tutti i mercati all'aperto è consentita a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1. L'area mercatale sia delimitata mediante disposizione dei veicoli impiegati dai posteggi, e/o transenne e/o nastri in modo da perimetrare esattamente l'area interessata, l'accesso/i e l'uscita/e;
2. Siano previste entrate/uscite separate nell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale; per il mercato del centro sarà possibile prevedere più di una entrata/uscita comunque separate;
3. il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia possibilmente pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi;
4. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere degli operatori del mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale coadiuverà i volontari che dovranno monitorare l'accesso, disciplinando i flussi e le eventuali code con l'eventuale ausilio di associazioni di volontariato; ogni mercato o area mercatale deve disporre di almeno 2 volontari (per la vigilanza agli ingressi e alle uscite);
5. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso o gel antisettico, gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela gel antisettico o guanti monouso; il distanziamento di un metro dovrà essere garantito dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico /scarico. Le operazioni di carico e scarico dovranno durare il minor tempo possibile. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
6. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali con l'ausilio della Polizia Locale, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.
7. Ogni operatore commerciale dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; l'operatore dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale.
8. Sono ammessi gli operatori di tutti i settori merceologici che saranno collocati come indicato nelle planimetrie del presente provvedimento.

Disposizioni integrative ed applicative del presente piano

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Comandante della Polizia locale di concerto con il Dirigente del Settore Urbanistica - Sportello Unico – Verde Urbano è autorizzato, con proprio provvedimento motivato, di assumere i seguenti

provvedimenti:

- a) disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;
- b) limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

Il presente Piano di applica ai seguenti mercati:


- Mercati di Isola Pescheria e di Corte San Parisio,
- Mercato maggiore – Viale e Piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini e Piazza Matteotti
- Mercato di San Liberale - Piazza Unità d'Italia,
- Mercato di S. Pelaio - Piazza Costituzione,
- Mercato agricolo di Fiera – Villaggio Gescal Via Da Milano,
- Mercato agricolo Campagna Amica di Monigo - Piazzale Olimpia,
- Mercato agricolo Campagna Amica di S. Maria del Rovere - Via Ugo Bassi
- Mercatino dell'antiquariato di Borgo Cavour.

ZONA A

MERCATO V.LE BURCHIELLATI - MARTEDI E SABATO ORARIO 6:30-14:30

PIANO MERCATO EMERGENZA COVID-19


DISTANZA SOCIALE "DROPLET" MIN. 1 METRO



LEGENDA

- ACCESSO-DIREZIONE PEDONI
- VOLONTARI VIGILANZA MERCATO

ZONA ARANCIONE
CAPICENZA MASSIMA CLIENTI 244 PERSONE




ZONA B

MERCATO P.LE BURCHIELLATI - MARTEDI' E SABATO ORARIO 6:30-14:30

PIANO MERCATO EMERGENZA COVID-19

DISTANZA SOCIALE "DROPLET" MIN. 1 METRO



LEGENDA



➔ ACCESSO-DIREZIONE PEDONI

● VOLONTARI VIGILANZA MERCATO

ZONA ARANCIONE
CAPIENZA MASSIMA CLIENTI 467 PERSONE

ZONA C

MERCATO BORGO MAZZINI - MARTEDI' E SABATO ORARIO 6:30-14:30
PIANO MERCATO EMERGENZA COVID-19
DISTANZA SOCIALE "DROPLET" MIN. 1 METRO



LEGENDA

➔	ACCESSO-DIREZIONE PEDONI
●	VOLONTARI VIGILANZA MERCATO

ZONA ARANCIONE
CAPIENZA MASSIMA CLIENTI 289 PERSONE